

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Approvato con D.C.C. N. 031 DEL 31.07.2002

ART. 1 - LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. La Zonizzazione Acustica caratterizza il territorio comunale in relazione agli usi, alla densità della popolazione insediata, alle attività presenti, alle infrastrutture di servizio; tiene in considerazione le previsioni urbanistiche e si conforma ai limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 10 Marzo 1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997.

2. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'integrazione con il P.R.G, e può prevedere modifiche al P.U.T. e l'elaborazione di Piani e Programmi di risanamento acustico.

Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e può non corrispondere alla situazione acustica esistente all'atto dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.

3.

- La vigente normativa (L. 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"), all'articolo 6 individua le competenze dei comuni in materia acustica:

"ART. 6 Competenze dei comuni"

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale.....

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte

ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento.....

d) il controllodel rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.....

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.....

g) i controlli di cui all'art. 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite...., per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.....

2.i comuni... adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità ...prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.....

3. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del D.P. C. M. 1/3/91 ...prima dell'entrata in vigore della presente legge."

- La L.R. 10/8/2001 n. 13, ("Norme in materia di inquinamento acustico"), in attuazione dell'alt. 4 della L. 447/95, detta i criteri in base ai quali deve essere attuata la classificazione acustica del territorio comunale, le procedure di approvazione, i rapporti tra la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica,.....

ART. 2 - I LIMITI DI ZONA

1. Il D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, definisce i valori limite di emissione, i valori assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00 - 22,00) e quello notturno (ore 22,00 - 6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono espresse dall'art. 2 della Legge 447/95:

. **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

. **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;

. **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

. **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE DI EMISSIONE (in dB(A))

| | | Periodo diurno (6 – 22) | Periodo notturno (22 – 6) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 65 | 55 |

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (in dB(A))

| | | Periodo diurno (6 – 22) | Periodo notturno (22 – 6) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 70 | 60 |

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI QUALITÀ' (in dB(A))

| | | Periodo diurno (6 – 22) | Periodo notturno (22 – 6) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 67 | 57 |

ART. 3 – PRESCRIZIONE PER LE SORGENTI SONORE

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni

previste dal D.P.C.M. 14/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18.11.1998 n. 459 e delle infrastrutture stradali, per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle dedicate al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono riportati nel D.P.C.M. 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e, la norma regionale ne fa richiamo all’art. 7 della L.R. n. 13/01.

5. Per attività temporanee soggette ad autorizzazione, si farà riferimento al disposto dell’art. 8 della L.R. 13/01.

6. Per i risanamenti, al disposto dell’art. 9 della L.R. 13/01.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. L’aggiornamento della zonizzazione acustica ha l’obiettivo di migliorare il clima acustico complessivo del territorio.

2. L’aggiornamento della classificazione acustica dal territorio comunale interviene contestualmente:

all’atto di adozione delle varianti specifiche o generali al P.R.G.

all’atto dei provvedimenti di approvazione dei PP Attuativi del P.R.G. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinati dagli stessi

3. La classificazione acustica del territorio comunale viene comunque complessivamente rivisitata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 – NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Nel territorio comunale si potranno individuare le seguenti situazioni acustiche:

a) di compatibilità

Situazioni con clima acustico conforme ai valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97, con confini tra zone di classe acustiche diverse che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

In tali situazioni in caso di intervento in cui sia dimostrata la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale.

Infatti in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nelle confinanti aree poste in classe inferiore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento.

Per le situazioni di potenziale incompatibilità imputabili al traffico autoveicolare, si attenderà l'emanazione della specifica normativa prevista dalla L. 447/95.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le successive valutazioni strumentali evidenzino il non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individuerà "l'ambito territoriale legato alla situazione di incompatibilità" e definirà le strategie di intervento necessario a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Per i piani di risanamento acustico in carico alle imprese valgono i criteri di cui alla D G R n. VII/6906/2002.

Criteri transitori per stabilire l'ampiezza della "fascia acustica di transizione" lungo le arterie stradali

- lungo le strade esistenti prive di insediamenti e senza ostacoli, si considera, da filo carreggiata, una "fascia di transizione" di 50 m di ampiezza appartenente alla stessa classe della strada, per rientrare nei limiti di zona di una classe con livelli massimi ammissibili di 5 dB(A) inferiori rispetto a quelli della strada stessa;

- lungo le strade esistenti con presenza di fabbricati con fronte continuo, si considera una "fascia acustica di rispetto" appartenente alla stessa classe della strada di ampiezza tale da comprendere la prima fila di fabbricati (zona filare) lungo la strada stessa; in caso di edifici arretrati si considera una "fascia di transizione" di ampiezza tale da comprendere i fabbricati posti entro 30 metri dal filo carreggiata;

- per i tratti di strada esistenti corrispondenti all'immissione di vie trasversali o in presenza di fabbricati con fronte discontinuo si considera, da filo carreggiata, una "fascia acustica di rispetto" appartenente alla stessa classe della strada stessa, di ampiezza pari a 30 metri;

- per le strade di progetto l'ampiezza delle fasce acustiche di rispetto dovrà iniziare dalla fine delle fasce di rispetto urbanistico;

- per i nuovi insediamenti da realizzarsi in prossimità delle strade potrà risultare opportuno introdurre una fascia acustica di rispetto all'infrastruttura stradale e, nel caso ciò non risultasse praticabile, ricorrere ad interventi di mitigazione acustica.

L'applicazione delle precedenti norme presuppone il rientro dei livelli di rumore da traffico nei limiti previsti dalle classi d'appartenenza delle strade a filo carreggiata. Pertanto in via transitoria i valori di rumorosità dovuti al solo traffico potranno superare i limiti massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Si ammetterà pertanto una deroga per le sole sorgenti mobili, in attesa che siano meglio definiti:

- le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali (art. 5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97);

- i relativi regolamenti di esecuzione, previsti all'alt. 11 della Legge 26.10.95 n.447

- i Piani di Risanamento.

ART. 6 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, etc.

la Documentazione di Impatto Acustico o, la Documentazione di Valutazione previsionale del clima acustico in tutte le fattispecie previste dalla Legge e con le modalità richiamate dalla D.G.R. n.VII/8313/2002.

2. L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

3. Qualora in fase di verifica, i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti sanzionatori e regolamentari.

4. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

5. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

6. In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

L'assenza della documentazione giustificativa è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

7. Nei Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico deve essere integrata da:

- . Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi rete che interessa l'ambito del Piano.

- . Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;

- . Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;

- . Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG;

- . Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuati vo;

- . Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e delle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

- . descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile, delle riduzioni stesse.

8. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

9. Al piano attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla zonizzazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla zonizzazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni

inferiori a 10.000 mq.

ART. 7 - REGOLAMENTAZIONE DI ZONE DA URBANIZZARE, O URBANIZZATE DA TRASFORMARE

1. Per la predisposizione di piani attuativi del P.R.G dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.

Dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali:

- entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area dall'Azzonamento acustico del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L.447/95) con il clima acustico risultante;
- al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica per l'area stessa.

2. I criteri generali di progettazione dei piani attuativi dovranno conformarsi ai seguenti obiettivi:

- la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
- la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe da parte di sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.

3. Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti indirizzi:

- nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), alle nuove sorgenti previste dal piano;
- nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.,) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
- nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

4. Negli interventi di trasformazione urbana attraverso Piani di recupero o programmi di riqualificazione, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni acusticamente più favorevoli, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si dovrà tener conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica posseduti relativamente alla la zona acustica di inserimento.

Sarà in ogni caso da considerare tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione il perseguimento del miglior clima acustico compatibilmente con le funzioni assegnate all'area.

A seguito dell'approvazione del piano attuativo si potrà procedere, in caso di accertata incompatibilità con la classe acustica assegnata, ad una riclassificazione della zona.

Nel caso in cui la modifica introdotta comporti una incompatibilità con le zone acustiche adiacenti, occorrerà procedere alla realizzazione di opere di mitigazione acustica.

6. Negli ambiti di nuova urbanizzazione, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:

a. La verifica, per gli edifici più esposti, del rispetto dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14.11.1997, riferiti alle rispettive classi della Zonizzazione Acustica.

b. In corrispondenza degli edifici di progetto devono essere rispettati i valori limiti di immissione previsti dal DPCM 5.12.1997 per gli edifici residenziali; per gli edifici non residenziali, il limite di esposizione in facciata può essere derogato, a condizione che la

normativa del piano attuativo prescriva che le soluzioni tecniche da adottare siano tali da garantire i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997.

c. L'insediamento di funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab.A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997 è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto del clima acustico preesistente e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni per la validazione in Classe I della zonizzazione.

Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.

ART. 8 - NORME SPECIFICHE AGGIUNTIVE

Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi

1. Si riportano di seguito i parametri definiti dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 1 - "Campo di applicazione"

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Art. 2 - "Limiti del livello di pressione sonora"

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LA_{max} e LA_{cq}, definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

a) 105 dB (A) LA_{max}, a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai "luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;

b) 103 dB (A) LA_{max}, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

c) 102 dB (A) L_{Asmax} a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

d) 95 dB (A) L_{Acq} a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri esercizi.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico

ART. 9 - REGOLAMENTAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Aree adibite ad attività o manifestazioni temporanee

1 Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1/03/91 e dell'alt. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/95)

possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Tali attività ricomprendono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo e contenute di rumorosità.

2. Il Regolamento Locale di Igiene stabilisce norme, nell'ambito del territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee.

3. Sono escluse dall'osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Igiene le attività che diano luogo ad immissioni sonore conformi ai limiti della zonizzazione acustica.

ART. 10 - DEL PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

1. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.

2. Il Piano di risanamento comunale viene proposto alla Provincia ed approvato dalla stessa. La Provincia formula annualmente alla Regione richieste per l'inserimento dei piani di risanamento comunali nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

3. In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; entità e vulnerabilità della popolazione interessata), il piano dovrà prevedere un complesso di interventi di risanamento

correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio.

Sono contenuti specifici del Piano di risanamento comunale:

- . la definizione degli obiettivi da raggiungere;
- . la definizione delle strategie di base, di medio e lungo termine;
- . gli strumenti di regolamentazione e di intervento previsti;
- i contenuti della pianificazione del traffico;
- gli interventi di protezione acustica previsti;
- gli interventi urbanistici di riqualificazione;
- i contenuti normativi connessi agli interventi proposti;
- le priorità attuate e individuate;
- l'analisi dei costi e la programmazione delle risorse pubbliche e private da attivare

ART. 11 - MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti.
2. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
3. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato ogni 5 anni in seguito alla revisione della zonizzazione acustica comunale.
4. Il piano dovrà essere revisionato anche qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procederà ad una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere dell'ARPA competente, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.